

---

Legge regionale 17 aprile 2018, n. 17

**Disposizioni in merito alle etichette informative negli impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011.**

(Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 24.04.2018 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 49/2011

Art. 2 Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 49/2011

Art. 3 Norma transitoria

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);

Considerato quanto segue:

1. L'esperienza applicativa della l.r. 49/2011 ha fatto emergere la necessità di precisare le modalità di apposizione delle etichette informative;
2. È opportuno consentire ai gestori la possibilità di attestare l'avvenuto adempimento dell'obbligo dell'apposizione delle etichette per evitare conseguenze sanzionatorie per fatti ad essi non imputabili;
3. Tra le possibilità di documentare l'apposizione delle etichette nei termini e con le modalità previste, è stabilito in particolare l'invio della relativa documentazione fotografica; questo non esclude altre modalità idonee di dimostrazione dell'adempimento degli obblighi in capo ai gestori;
4. La norma transitoria sulla apposizione delle etichette dà tempo ai gestori di adeguarsi alla nuova possibilità di documentazione dell'apposizione dell'etichetta;
5. Trattandosi di fattispecie diverse, va sanzionato in modo diverso chi installa, esercisce o modifica un impianto senza il relativo titolo abilitativo rispetto a chi lo installa o esercisce solo in difformità dal titolo, tenendo conto dell'impatto di inquinamento elettromagnetico.

Approva la presente legge

*Art. 1*

*Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 49/2011*

1. Alla lettera b), del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 ottobre 2011 . n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), dopo le parole: " *secondo le modalità di cui al* " sono inserite

---

le seguenti: “ *titolo II*, ”.

2. Il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:

“ *5. I gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della l. 36/2001 entro novanta giorni dall'installazione e possono inviarne documentazione fotografica all'ARPAT e al comune; l'etichetta informativa:*

- a) è posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico;*
- b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo;*
- c) è apposta in modalità idonea a non consentirne l'asportazione e l'alterabilità. ”.*

#### *Art. 2*

##### *Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 49/2011*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:

“ *1 bis. Chiunque installi o esercisca un impianto, in difformità da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo di cui all'articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa:*

- a) da 6.000,00 a 15.000,00 euro nel caso di difformità riguardante la potenza di irradiazione superiore a quanto dichiarato;*
- b) da 1.000,00 a 9.000,00 euro nel caso di difformità riguardante parametri radioelettrici o comunque parametri che incidono sull'impatto elettromagnetico dell'impianto;*
- c) da 100,00 a 1.000,00 euro nel caso di altre difformità. ”.*

#### *Art. 3*

##### *Norma transitoria*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori possono inviare alla Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ed al comune la documentazione fotografica dell'installazione dell'etichetta di cui all'articolo 10, comma 5.